

Codice A1817B

D.D. 17 giugno 2024, n. 1275

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua in area demaniale del Lago Maggiore interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 87 del Fg. 36 del Comune di Stresa (VB). Istante: Verbano Yacht Club Società Sportiva.



ATTO DD 1275/A1800A/2024

DEL 17/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua in area demaniale del Lago Maggiore interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 87 del Fg. 36 del Comune di Stresa (VB).
Istante: Verbano Yacht Club Società Sportiva.

In data 22/04/2024 con PEC prot. n° 7860 (nostro protocollo di ricevimento n° 20322/A1817B in pari data) la Ditta Verbano Yacht Club Società Sportiva, ha presentato, tramite il Settore III Assetto del Territorio, Georisorse e Tutela Faunistica - Servizio Cave, Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche, Energia della Provincia del VCO, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua in area demaniale del Lago Maggiore interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 87 del Fg. 36 del Comune di Stresa (VB).

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici di competenza richiesti con nota n° 20644/A1817B del 23/04/2024, pervenuti in data 14/06/2024 con protocollo n° 29937/A1817B firmati digitalmente dal Geom. P. Bravi, in base ai quali è previsto il mantenimento dell'occupazione della derivazione in oggetto.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati pervenuti il mantenimento dell'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

DETERMINA

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Ditta Verbano Yacht Club Società Sportiva possa essere rilasciata l'autorizzazione per mantenimento dell'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua in area demaniale del Lago Maggiore interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 87 del Fg. 36 del Comune di Stresa (VB).

L'occupazione dovrà essere mantenuta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalle strutture previste;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
3. le tubazioni devono essere vincolate in modo tale da garantire l'ancoraggio delle stesse e dovranno dare la massima garanzia di solidità al fine di evitare pericolo di deriva;
4. l'opera di presa dovrà essere posizionata ad una profondità tale da garantire il prelievo d'acqua in relazione alle escursioni di quota delle acque del Lago Maggiore;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
6. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve

osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l'area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli